

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 768-B}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 26 luglio 1994 (v. stampato Senato n. 687)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 agosto 1994

**RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CON MESSAGGIO MOTIVATO IN DATA 11 AGOSTO 1994 PER
UNA NUOVA DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 74
DELLA COSTITUZIONE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITA'

(COSTA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1994, N. 401

All'articolo 1:

il comma 1 è soppresso;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. I presidenti delle giunte regionali, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sentiti i rispettivi consigli regionali, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata con le medesime modalità dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2-bis. Le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono nulle. Il presidente della giunta regionale è tenuto a revocare la nomina non appena venuto a conoscenza che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11 »;

i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alle disposizioni di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità.

5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la nomina effettuata dalla regione Valle d'Aosta in base alla particolare normativa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo.

5-bis. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto ».

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1994.

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni approvate rispettivamente dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1994 e dalla 12ª commissione sanità del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994, in materia di riorganizzazione delle unità sanitarie locali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire tempestivamente la nuova disciplina sul riordinamento delle unità sanitarie locali, nonché di procedere alla revisione dei criteri di selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. La commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento straordinario dell'elenco, previa revisione e pubblicazione, entro trenta giorni dalla data medesima, dei criteri di selezione di cui al decreto del Ministro della sanità in data 25 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994, anche al fine di assicurare una più ampia partecipazione di soggetti con esperienze acquisite in strutture private. Agli oneri per il funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed ai segretari, da determinarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, valutati per l'anno 1994 in lire 250 milioni, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento di cui al comma 2 sono sospese tutte le procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di detto termine si attivano le procedure per la selezione. Quelle sospese vengono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale.

4. Alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto sulle nomine dei direttori generali delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

COSTA, *Ministro della sanità.*

Visto, il Guardasigilli: BIONDI.

